

5. - IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), è il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, (*nei lavori per conto della pubblica amministrazione il responsabile dei lavori è configurato nel responsabile unico del procedimento*) dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 494/96.

In considerazione della delicatezza delle funzioni svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori è importante che il committente operi una scelta ponderata e qualificata. Infatti il coordinatore, in forza dell'art. 5 comma 1 lettere a), b), e), f) ha l'obbligo di controllare il rispetto **dei piani di sicurezza** da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; di proporre al committente, informando inoltre il responsabile unico del procedimento, la sospensione dei lavori o addirittura di sospendere direttamente le **singole lavorazioni** in caso di pericolo grave ed imminente.

Il coordinatore per l'esecuzione non può coincidere con il datore di lavoro dell'impresa esecutrice.

Si segnala in particolare l'opportunità di evitare la scelta del coordinatore tra i dipendenti dell'impresa appaltatrice od esecutrice dei lavori, in conseguenza del fatto che tali soggetti sarebbero caricati dell'obbligo di controllare, per conto del committente, la propria impresa.

Il DPR 21 dicembre 1999 n. 554 all'art. 127 prevede che *“le funzioni di coordinatore per l'esecuzione sono svolte dal direttore lavori”*.

Nell'eventualità che il direttore dei lavori (DL) sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo (DO), avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni.

Ne consegue che la funzione di CSE può essere assunta, secondo i casi, dal DL o dal direttore operativo; per i compiti e le funzioni del DO si veda seguente paragrafo.

5.1 - Direttori Lavori e Direttori Operativi

Il DPR 21 dicembre 1999 n. 554 conosciuto come *“regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici”* all'art. 123 (ufficio della direzione lavori) stabilisce che in relazione al tipo di intervento il DL può essere assistito da uno o più assistenti con funzioni di Direttore Operativo o di ispettore di cantiere.

Le funzioni dei direttori operativi sono previste all'art. 125 del DPR, in particolare alla lett. h) si specifica che è compito del DO *“controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere”* (il direttore di cantiere è il rappresentante dell'appaltatore).

Come già espresso, dalla lettura del comma 1 dell'art. 127 del DPR emerge che il coordinatore per l'esecuzione è individuato nella figura del direttore dei lavori, mentre l'art. 125 comma 2 lett. h) precisa che il direttore operativo può in alcuni casi assumere l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Il caso in cui il direttore lavori può non assumere la funzione di CSE è dato dall'assenza dei requisiti di cui all'art. 10 del D. Lgs. 494/96 (mancanza dell'attestato di formazione e/o esperienza specifica nel settore).

La norma non prevede altri casi in cui il DL, per problemi tecnici e/o giustificati motivi, possa esimersi dall'incarico di CSE, tuttavia tale possibilità non viene esplicitamente esclusa.

Conseguentemente in alcuni casi si può procedere alla nomina di un direttore operativo con funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 125 DPR 554/99).

Il DO può essere un tecnico interno della stazione appaltante o in caso di assenza e/o di mancanza di professionalità specifica un tecnico esterno, in entrambi i casi il DO deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (art. 10 del D.Lgs. 494/96).

Va precisato che in caso di nomina di un tecnico esterno con funzioni di CSE questo deve assumere la funzione di direttore operativo e all'interno di tale funzione assume il compito di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, art. 125 DPR 554/99 lettera h).

Le funzioni del DO in qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono:

- a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- b) la verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dall'appaltatore;
- c) l'adeguare il piano di sicurezza e il fascicolo tecnico dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- d) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- e) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- f) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- g) l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31, comma 1 bis della legge 109/94.

5.2 - Compiti e responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede ad assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di sicurezza nonché ad adeguare il fascicolo di cui all'articolo 4 D.Lgs. 494/96 in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.

Compiti specifici del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono:

- a)** verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b)** verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c)** organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d)** verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e)** segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi di cui dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o più imprese, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1 dell'art. 5 D.Lgs. 494/96, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

Il coordinatore per l'esecuzione attua i provvedimenti relativi alla sicurezza del cantiere attraverso le seguenti azioni:

1. compilazione del modello di verifica periodica sull'applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento del piano operativo di sicurezza e conseguenti prescrizioni ;
2. coordinamento delle fasi di lavoro (adeguandole alla realtà del cantiere tramite un sintetico ma dettagliato programma periodico di aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento) ed eventuale richiesta di adeguamento del piano operativo nei confronti dell'appaltatore;
3. accertamento che le disposizioni previste nei piani e/o impartite vengano eseguite dalle ditte;
4. proposta al committente della sospensione dei lavori, dell'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o della risoluzione del contratto;
5. sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente;
6. organizzazione di riunioni periodiche con i datori di lavoro delle imprese presenti in cantiere e con i lavoratori autonomi allo scopo di:
 - concordare le successive fasi dei lavori per individuare eventuali interferenze e prevedere opportune misure di prevenzione e protezione;
 - assicurarsi che i datori di lavoro consultino preventivamente i rappresentanti dei lavoratori (RLS), prima di accettare formalmente il piano di sicurezza e coordinamento, e sulle modifiche significative da apportare allo stesso (art 14 D.Lgs. 494/96);
 - verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - assicurarsi che i datori di lavoro informino i lavoratori sulle modifiche apportate al programma dei lavori. Le proposte di modifica al piano di sicurezza non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

5.3 - Le sanzioni per il coordinatore per l'esecuzione

L'art. 21, comma 2 del D. Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, prevede nei confronti del coordinatore per l'esecuzione sanzioni come riportato nella seguente tabella in:

articolo	obbligo	sanzione
Art. 5, comma 1, lett. a), b), c) ed e)	<p>“1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:</p> <p>a) Verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro ;</p> <p>b) verificare l' idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;</p> <p>c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. (...)</p> <p>e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro”.</p>	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €1549,00 a € 4131,00
Art. 5, comma 1, lett. f)	<p>“1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:</p> <p>f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.</p>	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €1549,00 a € 4131,00
Art. 5, comma 1 - bis	<p>“1-bis. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b)”.</p>	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €1549,00 a € 4131,00
Art. 5, comma 1, lett. d)	<p>“1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:</p> <p>d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere”.</p>	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €516,00 a € 2582,00

5.4 - Consultazione e partecipazione

L'obbligo della consultazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro (della ditta appaltatrice che eseguirà i lavori) si impone dopo l'assegnazione dei lavori stessi e la conseguente accettazione dell'appalto.

5.4.1 - Obblighi di trasmissione

Prima dell'offerta il datore di lavoro della impresa esecutrice riceve il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) da parte del committente – predispone quindi, come di seguito indicato, il piano operativo di sicurezza (POS) - (art. 31, Legge 109/94 e art. 9, D.Lgs.494/96):

- Negli appalti pubblici il POS va predisposto e consegnato al committente entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori.
- Prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice, comprese quelle che intervengono nei successivi sub-appalti, trasmette il proprio POS al coordinatore per l'esecuzione dei lavori (comma 3, art. 13, D.Lgs. 494/96 come modificato dal D.Lgs. 528/99)

5.4.2 – Consultazione

Il datore di lavoro, prima di accettare il PSC, comprese le eventuali modifiche significative ad esso apportate, consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito ai contenuti dello stesso piano, fornendo eventuali chiarimenti. Il datore di lavoro mette a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori copia del PSC e del POS (comma 4, art. 12, D.Lgs. 494/96).

In assenza di RLS aziendali il RLST ha il diritto di consultare PSC e POS; anche in questo caso il datore di lavoro provvederà a mettere a disposizione quanto richiesto entro 10 gg. dall'inizio dei lavori.

5.4.3 - RLS e RLST

I singoli rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, anche nello spirito delle attribuzioni di quanto previsto all'art.19 del D.Lgs.626/94, ed ai sensi degli artt. 12 e 14, D.Lgs. 494/96, vengono consultati ed informati sui contenuti dei piani di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, nonché sulle specifiche misure di protezione e prevenzione da adottare durante l'esecuzione dei lavori. I testi dei Piani verranno messi a disposizione degli RLS o RLST, entro 10 giorni dall'inizio dei lavori.

Le osservazioni in merito andranno sottoposte al datore di lavoro che proporrà al coordinatore per l'esecuzione eventuali integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento come previsto al comma 5 dell'art.12.

A tal fine il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria edile ha regolato due fattispecie di circostanze, collegate ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza previsti dall'art.18 del D. Lgs. n. 626/94, che possono verificarsi nei cantieri edili.

La prima si riferisce alla contemporanea presenza di più imprese nel cantiere, circostanza molto diffusa.

In tal caso, ancorché ogni impresa abbia, al proprio interno, un Rappresentante dei lavoratori della sicurezza (RLS), gli adempimenti posti in capo a costoro dal D.Lgs. 494/96 giusti gli articoli 5 e 14, sono assolti dal RLS dell'Impresa mandataria, in nome e per conto dei colleghi.

Pertanto il coordinatore per l'esecuzione, chiamato a verificare l'attuazione di quanto previsto dai citati articoli 5 e 14, dovrà far riferimento al soggetto indicato.

La seconda fattispecie riguarda il caso nel quale, nonostante la plurima presenza di imprese nel cantiere, tutte siano prive di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza oppure ne sia priva l'impresa mandataria.

Nella descritta circostanza il vigente contratto citato, prevede per gli adempimenti sopra ricordati, l'intervento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di comparto produttivo (RLST).

In Lombardia, l'attività di questo soggetto è stata regolata da accordi tra le parti sociali del settore, a livello provinciale, in relazione con le linee di indirizzo definite in sede regionale.

Al verificarsi della carenza sopra ricordata, il coordinatore per l'esecuzione dovrà rivolgersi all'indicato soggetto, che ha tutte le facoltà proprie del RLS aziendale.

Occorre portare attenzione alla circostanza che i RLS debbono aver frequentato corsi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza, della durata prevista dalla contrattazione nazionale e dagli Accordi Locali, organizzati, di concerto, tra gli Enti Scuola e i Comitati Paritetici Territoriali istituiti dalle Parti Sociali del settore e presenti in tutte le province lombarde.

Preme evidenziare che anche negli altri tre contratti collettivi nazionali di lavoro regolanti in Italia l'attività edile, stipulati da Artigiani, Aniem-Confapi (piccola e media industria) e Cooperative di produzione e lavoro, sono presenti norme analoghe a quelle contenute nel CCNL dell'industria edile, che assumono, quindi, valenza per ogni tipologia di impresa, indipendentemente dalla sua natura giuridica.

Peraltro, la disciplina sulle modalità di elezione e designazione e sull'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia aziendali che territoriali di comparto produttivo, è delegata dal D.Lgs. n. 626/94 alla contrattazione collettiva interconfederale o di categoria ed assume, pertanto, valenza "erga omnes".

L'elezione o designazione del RLS è espressione di un "diritto-dovere" dei lavoratori. La figura del RLS è portatrice delle istanze di sicurezza dei suoi rappresentati (i lavoratori), mentre il datore di lavoro è, anche attraverso la figura del RSPP, portatore delle istanze di gestione dell'impresa, anche dal punto di vista del dovere di sicurezza.

In un'ottica di contemperamento delle diverse istanze, ma anche di convergenza degli interessi comuni, quali quelli alla sicurezza e salute, è opportuno che i diversi ruoli non si sovrappongano.

Detta contrattazione individua nell'Opp (Organismo Paritetico Provinciale) il soggetto che detiene ed aggiorna l'elenco nominativo dei RLS eletti. I compiti dell'Opp in Lombardia sono stati affidati ai Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

5.4.4 – Coinvolgimento di RLS/RLST durante le ispezioni nei luoghi di lavoro delle autorità competenti

In coerenza con le direttive emanate dai Ministeri del Lavoro e della Sanità, insieme alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in attuazione della "Carta 2000" del dicembre 1999, occorre far sì che l'intervento pubblico in materia di sicurezza sul lavoro assuma un maggiore contenuto partecipativo delle componenti sociali. Ne deriva la necessità del coinvolgimento, sia prima che durante il sopralluogo ispettivo, degli RLS o RLST.

Tali rappresentanti devono essere resi partecipi anche delle irregolarità riscontrate, tramite consegna della copia del verbale di ispezione opportunamente depurato degli aspetti strettamente penali e di ciò che riguarda di aspetti coperti da segreto industriale.